Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII | **Roma — Sabato, 9 gennaio 1926** | **Numero 6**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 29 novembre 1925, n. 2266, contenente disposizioni relative ai concorsi ed alla nomina degli ufficiali sanitari, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 29 dicembre 1925, n. 301, all'art. 2, n. 2, là dove è stampato « chimica medica » deve dirsi invece « clinica medica » come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO-DI-SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Compagnia mineraria coloniale, in Mersa Fatma (Colonia Eritrea): Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 31 dicembre 1925.

Comune di Lavagna: Cartelle dei prestiti comunali estratte il 31 dicembre 1925.

Società anonima Fiuggi, in Roma: Elenco delle obbligazioni estratte il 30 dicembre 1925.

Città di Modena: Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali estratte il 31 dicembre 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 41.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1925, n. 2321.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio della Regia nave sussidiaria « Aurora ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;

Visto il R. decreto in data 26 febbraio 1925, n. 227, che inscriveva temporaneamente l'yacht « UL » dell'ex marina mercantile austro-ungarica col nome di « Aurora » nel quadro del Regio naviglio;

Considerato che tale iscrizione temporanea fu decretata allo scopo di impiegare la nave per il periodo delle recenti manovre navali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave sussidiaria « Aurora » è radiata dal quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1926.

Atti del Governo, registro 244, foglio 14. — FAINI.

Numero di pubblicazione 42.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1925, n. 2327.

Approvazione della convenzione 10 dicembre 1925, addizionale all'atto di concessione della ferrovia Mantova-Peschiera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 13 febbraio 1913, n. 228, col quale venne approvata la convenzione 7 gennaio 1913, per la concessione alla Società anonima ferrovia Mantova-Peschiera della ferrovia da Mantova a Peschiera;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 748, col quale fu approvato l'atto 24 maggio 1916, aggiuntivo all'anzidetta convenzione;

Visto il Nostro decreto 23 gennaio 1922, n. 838, col quale fu riconosciuto il Consorzio interprovinciale per la ferrovia Mantova-Peschiera come subingredito alla Società anzidetta nella concessione della linea;

Visto il Nostro decreto 24 febbraio 1924, n. 542, col quale fu approvato l'altro atto addizionale 30 gennaio 1924;

Sentita la Commissione istituita col decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 303;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata il 10 dicembre 1925 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante del Consorzio per la ferrovia Mantova-Peschiera a parziale modificazione dei patti di concessione della ferrovia Mantova-Peschiera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1926.

Atti del Governo, registro 244, foglio 17. — FAINI.

Numero di pubblicazione 43.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2328.

Approvazione del regolamento pel conferimento delle borse di studio nei Regi licei artistici e Accademie di belle arti, nei Regi conservatori di musica e nella Regia scuola di recitazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per il conferimento delle borse di studio nei Regi licei artistici ed Accademie di belle arti, nei Regi conservatori di musica e nella Regia scuola di recitazione, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 18. — FAINI.

Regolamento per la assegnazione di borse di studio nei Regi licei artistici, accademie di belle arti, Regi conservatori di musica e Regia scuola di recitazione.

Art. 1.

Le borse di studio dell'ammontare annuo di L. 3000 istituite per l'art. 75 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, hanno il fine di porgere aiuto agli alunni di condizione disagiata dei Regi licei artistici ed Accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia scuola di recitazione.

Art. 2.

Le borse di studio sono conferite normalmente dai Capi degli istituti suddetti in seguito ad esame di concorso; eccezionalmente, e per un numero fisso annuo che non potrà eccedere il quarto delle borse disponibili, esse possono essere conferite, su proposta dei Capi d'istituti, direttamente dal Ministero della pubblica istruzione ad alunni di disagiata condizione economica che ne risultino particolarmente meritevoli, su parere conforme di una speciale Commissione composta di tre persone che proporrà una graduatoria apposita in base alla quale si procederà alle relative assegnazioni delle borse.

Il godimento delle borse di studio si estende per tutta la durata del corso di studi al quale è iscritto l'alunno, all'inizio del godimento della borsa.

Il Ministro ha facoltà di subordinare il conferimento della borsa all'adempimento di determinate condizioni.

Art. 3.

Il concorso pel conferimento delle borse di studio è bandito di regola dal presidente del Consiglio di amministrazione. Vi sono ammessi gli alunni iscritti a qualsiasi corso ed anno dell'istituto, i quali, in seguito a domanda documentata, siano dal Consiglio di amministrazione riconosciuti veramente bisognosi di soccorso per compiere gli studi.

Il Consiglio delle scuole prende in esame le domande degli alunni ammessi al concorso a norma del comma precedente ed in base alla posizione scolastica di ciascuno delibera a quali prove i singoli concorrenti debbano assoggettarsi.

La Commissione giudicatrice del concorso è presieduta dal presidente o direttore dell'istituto ed è composta di altri quattro insegnanti scelti dal Consiglio di amministrazione fra i componenti il Consiglio delle scuole.

Effettuate le prove, la Commissione giudicatrice in base ai risultati conseguiti da ciascun concorrente e tenendo conto, in caso, anche del diverso grado e ramo di studi a cui ciascuno si dedica, designa in ordine di merito i vincitori del concorso.

Art. 4.

I risultati del concorso sono comunicati al Consiglio di amministrazione ed al Ministero.

Art. 5.

Il pagamento delle borse viene effettuato di regola in 12 rate mensili posticipate. Quando la borsa venga assegnata dopo l'inizio dell'anno finanziario, le rate già maturate vengono corrisposte con unico pagamento.

Art. 6.

Il Ministero ha facoltà di disporre la cessazione temporanea, o definitiva, dal godimento della borsa di quelli alunni, i quali, senza giustificato motivo, interrompano la frequenza alla scuola oppure ne risultino immeritevoli per scarso profitto o per cattiva condotta.

Disposizione transitoria.

Art. 7.

Per l'anno scolastico 1924-25 il godimento della borsa di studio, in deroga all'art. 2, comma 2°, del presente regolamento, sarà limitato alla durata del solo anno scolastico stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI

Numero di pubblicazione 44.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2313.

Erezione in Ente morale della « Casa di beneficenza e di ricovero Irene Rubini Falk », in Vobarno.

N. 2313. R. decreto 15 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di beneficenza e di ricovero Irene Rubini Falk », con sede in Vobarno, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 45.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2314.

Autorizzazione all'Associazione zoofila lombarda per la protezione degli animali ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 2314. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione zoofila lombarda per la protezione degli animali viene autorizzata ad accettare un legato di L. 4000, disposto a favore di essa dalla signora Rachele Lucchini vedova Invernizzi.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 46.

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2293.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. Garibaldi, in Palermo.

N. 2293. R. decreto 19 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. Garibaldi, in Palermo, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1925.

REGIO DECRETO 22 novembre 1925.

Proroga per sei mesi nella carica di Regio commissario al Provveditorato al porto di Venezia del contrammiraglio Roberto Andrioli Stagno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 30 agosto 1919, n. 1712, e 29 luglio 1920, n. 1136, relativi alla istituzione dell'Azienda autonoma « Provveditorato al porto di Venezia » con a capo il Provveditore;

Visto il R. decreto-legge in data 14 maggio 1925, n. 651, col quale è data facoltà al Governo del Re di sciogliere l'Amministrazione del Provveditorato suddetto, nominando un Regio commissario;

Visto il R. decreto 14 maggio 1925, col quale il contrammiraglio della riserva navale comm. Roberto Andrioli Stagno veniva nominato Regio commissario al Provveditorato al porto di Venezia per la durata di sei mesi a datare dal 22 maggio 1925;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contrammiraglio nella riserva navale comm. Roberto Andrioli Stagno è confermato nella carica di Regio commissario per l'amministrazione straordinaria del Provveditorato al porto di Venezia per la durata di sei mesi a datare dal 22 novembre 1925.

I Nostri Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 novembre 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Castellammare Adriatico (Teramo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 15 novembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castellammare Adriatico, in provincia di Teramo.

MAESTÀ,

Di seguito alle dimissioni di ventidue consiglieri, compreso il sindaco e tutti gli assessori, il Prefetto ha dovuto provvisoriamente affidare ad un suo Commissario l'Amministrazione comunale di Castellammaré Adriatico.

Poichè la particolare situazione locale sconsiglia di far luogo alla sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo, d'altro canto, provvedere, con mezzi adeguati, alla risoluzione di importanti ed urgenti problemi del Comune, fa d'uopo conferire più ampi poteri all'amministratore straordinario.

Con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, si provvede, pertanto, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissariato prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castellammare Adriatico, in provincia di Teramo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. cav. Dalla Chiesa Enrico è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 gennaio 1926.

Distintivo di lutto da apporre sulla carta e sulle buste in uso nelle Amministrazioni governative e sulle pubblicazioni di Stato per la morte di S. M. la Regina Margherita di Savoia.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Considerata l'opportunità di determinare quale debba essere il distintivo di lutto da apporre sulla carta per corrispondenza e sulle buste in uso nelle Amministrazioni governative e sulle pubblicazioni di Stato;

Decreta:

Nel periodo per il quale è ordinato il lutto per la morte di S. M. la Regina Margherita di Savoia dovranno essere listati in nero sui quattro margini, i moduli dei decreti Reali e Ministeriali, la carta da corrispondenza delle LL. EE. i Ministri, i Sottosegretari di Stato e dei rispettivi Gabinetti, la carta da corrispondenza ufficiale di tutti gli uffici governativi, la copertina e il frontespizio delle pubblicazioni periodiche dello Stato.

La carta da corrispondenza ufficiale per i Ministeri e per le altre Amministrazioni governative porterà la sola intestazione del Ministero o dell'Amministrazione interessata.

Le altre indicazioni: Direzione generale, Servizio, Ufficio, ecc. saranno apposte con timbri o scritte a macchina.

Tale carta sarà di unico formato — mezzo foglio processo — (cm 19 × 27).

La carta ufficiosa porterà di regola soltanto le seguenti intestazioni Ministero degli esteri — Il Ministro; oppure: Il Sottosegretario di Stato: Ministero degli esteri — Gabinetto di S. E. il Ministro, ecc.

Le buste bianche dovranno essere listate in nero almeno sui quattro margini della faccia anteriore: è consentito l'uso di buste non listate a lutto solo per quelle di uso corrente in carta colorata.

Il Provveditorato generale dello Stato è incaricato dell'esecuzione delle presenti disposizioni.

Gli uffici provinciali che non sono direttamente forniti dal Provveditorato seguiranno uguali criteri per la carta da corrispondenza loro occorrente.

Roma, addì 8 gennaio 1926.

Il Primo Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1925.

Varianti alla tabella di circoscrizione territoriale della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª);

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, che stabilisce la nuova circoscrizione territoriale della Marina mercantile quale è descritta nella tabella annessavi;

Riconosciuta l'opportunità di introdurre alcune varianti alla circoscrizione predetta, in relazione alle mutate esigenze dei traffici marittimi e ai cambiamenti avvenuti nelle condizioni locali di talune delegazioni di spiaggia;

Decreta:

Art. 1.

Sono soppresse le delegazioni di spiaggia di:

Torre Mozza e *Torre Saline* nel compartimento marittimo di Livorno, ed i relativi servizi aggregati rispettivamente all'ufficio marittimo locale di Follonica e alla delegazione di spiaggia di Talamone;

Corniglia nel compartimento marittimo di Spezia, ed i relativi servizi aggregati alla delegazione di spiaggia di Rio Maggiore;

Vibonati nel compartimento marittimo di Salerno, ed i servizi relativi aggregati alla delegazione di spiaggia di Capitello;

Cannitello, Palizzi, Torre Cerchiara e *Amendolara* nel compartimento marittimo di Reggio Calabria, restando aggregati i servizi delle prime due rispettivamente alle delegazioni di spiaggia di Villa San Giovanni e Bova Marina, e quelli delle altre due alla delegazione di spiaggia di Trebisaccie;

Santa Sabina (Carovigno) nel compartimento marittimo di Brindisi, ed i servizi relativi aggregati alla delegazione di spiaggia di Villanova (Ostuni);

Barcola nel compartimento marittimo di Trieste, ed i servizi relativi aggregati alla capitaneria di porto di Trieste;

Tonnarella (Furnari) nel compartimento marittimo di Messina, ed i servizi relativi aggregati all'ufficio circondariale marittimo di Milazzo;

Calabernardo e *Punta Secca* nel compartimento marittimo di Siracusa, ed i servizi relativi aggregati rispettivamente alle delegazioni di spiaggia di Avola e di Mazzarelli (Ragusa);

Cala di Pozzillo (Cinisi) nel compartimento marittimo di Palermo, ed i servizi relativi aggregati alla delegazione di spiaggia di Terrasini.

Art. 2.

La delegazione di spiaggia di *Albenga* dal compartimento marittimo di Imperia passa a far parte del compartimento marittimo di Savona. Pertanto i limiti territoriali del circondario marittimo di Imperia sono così variati: da San Remo escluso ad Albenga esclusa, e quelli del circondario marittimo di Savona: da Albenga inclusa ad Arenzano escluso.

Art. 3.

Le delegazioni di spiaggia di *Bagnoli*, nel compartimento marittimo di Napoli, e di *Mazzara del Vallo* in quello di Trapani, sono elevate al rango di uffici marittimi locali.

L'ufficio marittimo locale di Bagnoli passa a far parte del circondario marittimo di Napoli, i cui limiti territoriali restano così fissati: da Bagnoli incluso a Portici escluso. I limiti territoriali del circondario marittimo di Pozzuoli sono pertanto modificati come segue: dal Lago di Patria incluso a Bagnoli escluso, compresa l'isola di Nisida.

Art. 4.

La delegazione di spiaggia di *Trani* e quella di *Manfredonia*, nel compartimento marittimo di Bari, sono rispettivamente elevate al rango di ufficio marittimo locale e di ufficio circondariale marittimo. L'ufficio marittimo di Trani passa a far parte del circondario marittimo di Barletta, mentre le delegazioni di spiaggia già comprese in quest'ultimo circondario passano nella giurisdizione del nuovo circondario marittimo di Manfredonia.

Pertanto la tabella di circoscrizione annessa al precitato R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, per la parte riflettente la Direzione marittima di Bari, è modificata come segue:

Direzioni marittime	Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
BARI	Taranto		Dalle Foci del Bradano a Torre Cesarea inclusa		Torre Cesarea (Nardò)
		Gallipoli	Da Torre Cesarea (Nardò) esclusa a Capo Santa Maria di Leuca incluso		Leuca (Capo Santa Maria)
	Brindisi		Da Capo S. Maria di Leuca escluso a Fasano escluso		Tricase Castro Otranto S. Andrea S. Cataldo (Lecce) Villanova (Ostuni)
	Bari		Da Fasano incluso a S. Spirito di Bitonto escluso		Monopoli Polignano a mare Mola di Bari Torre Pelosa
		Molfetta (1)	Da S. Spirito di Bitonto incluso a Trani escluso		S. Spirito di Bitonto Giovinazzo Bisceglie
		Barletta	Da Trani incluso a Margherita di Savoia esclusa	Trani	
		Manfredonia	Da Margherita di Savoia inclusa a Campo Marino escluso		Margherita di Savoia Viesti Peschici S. Menaio (Vico del Gargano) Rodi Garganico Torre Mileto Lesina Tremiti (Isola)

(1) Autorizzato a tenere le matricole delle navi e della gente di mare.

Il presente decreto, che avrà decorrenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1926.

Revoca di autorizzazione ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1925, con il quale il rag. Alberto Poggio fu Michele di Genova è stato autorizzato ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione;

Viste le risultanze delle indagini eseguite presso detto mediatore dalle quali emerge che nel collocamento di rischi all'estero, sono state adoperate clausole di polizza lesive del prestigio del Paese e dell'autorità dello Stato;

Decreta:

E' revocata, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'autorizzazione al rag. Alberto Poggio fu Michele di Genova, di esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento all'estero dei rischi in assicurazione, concessa con il decreto Ministeriale 21 aprile 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1925.

Roma, addì 3 gennaio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 3

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	95 42	Belgio	112 45
Londra	120 009	Olanda	9 97
Svizzera	478 90	Pesos oro (argentino)	23 40
Spagna	350 25	Pesos carta (argent.)	10 30
Berlino	5 903	New-York	24 77
Vienna (Shilling)	3 502	Russia	127 387
Praga	73 78	Belgrado	43 75
Dollaro canadese	24 753	Budapest (Pengkos) (*)	4 37
Romania	11 30	Oro	477 94

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 65
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	91 475
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 60

(*) Equivale a 12.000 corone ungheresi.

Bollettino N. 4

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	95 68	Belgio	112 42
Londra	120 063	Olanda	9 975
Svizzera	478 68	Pesos oro (argentino)	23 30
Spagna	350 12	Pesos carta (argent.)	10 25
Berlino	5 905	New-York	24 769
Vienna (Shilling)	3 50	Russia	127 40
Praga	73 50	Belgrado	44 —
Dollaro canadese	24 78	Budapest (Pengkos)	4 34
Romania	11 20	Oro	477 93

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 75
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	91 80
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 95

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE.

(Legge 24 aprile 1898, n. 132 e decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337).

Abbruciamento ed estrazione di cartelle speciali 3.75 per cento di credito comunale e provinciale.

Si notifica che in adempimento a quanto dispone l'art. 1 del decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, e con le norme fissate dagli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 3 febbraio 1926, alle ore 9 si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, sito in via Goito, n. 4, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 % di credito comunale e provinciale relativi al prestito di L. 152,582,000 concesso al comune di Roma col succitato decreto-legge:

1° Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle speciali 3.75 % di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 21ª estrazione (febbraio 1925) e rimborsati da questa Direzione generale.

2° Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 1492 titoli corrispondenti a n. 3019 cartelle del complessivo capitale nominale di L. 1,509,500 come da apposito piano di ammortamento.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiarsi è:

di n. 1219 per la serie dei titoli unitari, capitale nominale	L. 609,500.—
di n. 252 per la serie dei titoli quintupli, capitale nominale	» 630,000.—
di n. 15 per la serie dei titoli ventupli, capitale nominale	» 150,000.—
di n. 6 per la serie dei titoli quarantupli, capitale nominale	» 120,000.—
Totale n. 1492 titoli per il complessivo capitale nominale di	L. 1,509,500.—
Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai portatori dei titoli in L. 2,456,569.75 pel semestre 1° aprile 1926 e L. 2,429,513.52 pel semestre al 1° ottobre 1926 e cioè in totale	» 4,886,083.27
la somma da pagarsi pel 1926 ammonta a	L. 6,395,583.27
Aggiungendo all'annualità del prestito in lire 6,395,754.84 l'avanzo di L. 207.87 della precedente estrazione (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1925) aumentato dei relativi interessi di un anno in L. 7.80 si ha una somma disponibile di	» 6,395,970.51
e quindi un avanzo di da conteggiarsi nell'estrazione del febbraio 1927.	L. 387.24

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli estratti.

Roma, addì 7 gennaio 1925.

Il direttore generale: DA VALLE.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 21).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dal richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	115717	50 —	*Carmelingo* Leonilda fu Felice, minore sotto la patria postestà della madre Panicali Elisa di *Carmelingo* Felice, dom. a Napoli.	*Camerlingo* Leonilda fu Fedice, minore sotto la patria postesta della madre Panicali Elisa, ved. di *Camerlingo* Felice, dom. a Napoli.
»	80087	300 —	*Calcea Antonio* fu Salvatore, dom. a New York.	*Calcca Antonino* fu Salvatore, dom. a New York.
P. N. 5 %	22772	600 —	*Calcco* Antonino fu Salvatore, dom. a New York.	*Calcca* Antonino fu Salvatore, dom. a New York.
Buono tesoro quinquennale 6ª emissione	833	500 —	*Nata* Vincenzina di Ferdinando, minore sotto la patria potestà del padre.	*Natta* Vincenzina di Ferdinando, minore sotto la patria potestà del padre
Cons. 5 %	84822	1780 —	Raineri Gisella fu Salvatore, *nubile*, dom. a Genova.	Raineri Gisella fu Salvatore, *minore sotto la patria potestà della madre Hacker Orsolina fu Cristiano, ved. Raineri*, dom a Genova.
»	334852	105 —	Colucci *Maria* di Ugo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	Colucci *Anna* di Ugo, minore ecc, come contro.
Buoni tesoro settennali 3ª serie	236 237 238	Cap.le 50,000 — » 50,000 — » 2,500 —	Sparavieri *Eleonora* fu Luigi, moglie di Freschi di Cucanea Carlo, vincolati.	Sparavieri *Maria-Eleonora* fu Luigi, moglie ecc, come contro, vincolati.
Buoni tesoro novennali 1ª serie	495 496 497	» 50,000 — » 50,000 — » 1,500 —	Sparavieri *Eleonora*, moglie di Freschi Carlo, vincolati.	Sparavieri *Maria-Eleonora*, moglie di Freschi Carlo, vincolati.
Buoni tesoro settennali 1ª serie	1554 1555 1556 1557 1558 1559	» 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 — » 50,000 —	Sparavieri *Eleonora* fu Luigi, moglie di Freschi Carlo, vincolati.	Sparavieri *Maria-Eleonora* fu Luigi, moglie di Freschi Carlo, vincolati.
Cons. 5 %	376949	650 —	Sivolella Ermenegilda *di Filippo*, moglie di Sagarese Giovanni, dom. in Savoia di Lucania (Potenza).	Sivolella Ermenegilda *fu Achille* moglie ecc., come contro.
3.50 % »	650879 650880	3500 — 3500 —	*Santi Roberto* fu Antonino, dom. in Palermo	*Roberto Santi* fu Antonino, dom. in Palermo.
» » »	351341 351343 351342	52.50 17.50 14 —	Ruffino Pasqualina fu *Giuliano*, minore, sotto la patria potestà della madre Vaj *Carolina* fu Biagio, ved. di Ruffino *Giuliano*, dom. in Avigliana (Torino); l'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Vaj *Carolina* fu Biagio, ved. di Ruffino *Giuliano*, dom. in Avigliana (Torino).	Ruffino Pasqualina fu *Giulio*, minore, sotto la patria potestà della madre Vaj *Carola* fu Biagio, ved. di Ruffino *Giulio*, dom. in Avigliana (Torino); l'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Vaj *Carola* fu Biagio, ved. di Ruffino *Giulio*, dom. in Avigliana (Torino).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 %	400641	2500 —	Santolomazza Maria fu Francesco, *nubile*, dom. a Cestel Madama (Roma).	Santolomazza Maria fu Francesco, *moglie di Liberati Domenico*, dom. come contro.
»	312662	1000 —	Lunardi *Antonio-Placido* fu Giovanni Battista, dom. a Venezia.	Lunardi *Antonio-Domenico-Placido-Ernesto* fu Giovanni Battista, dom. a Venezia.
	312663	185 —	Lunardi *Placido-Antonio* fu Giovanni Battista, dom. a Venezia.	
	113007	375 —	Pedicini Francesco di Giovanni Battista, dom. a Foglianise (Benevento); con usufrutto vitalizio a Pedicini *Filippo* fu *Francesco*, dom. come sopra.	Pedicini Francesco di Giovanni Battista, dom. a Foglianise (Benevento); con usufrutto vitalizio a Pedicini *Bartolomeo-Filippo* fu *Gianfrancesco*, dom. come sopra.
	257914	295 —	Bocci *Umberto* fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Varlecchi Settimia, ved. di Bocci Arturo, dom. in Firenze.	Bocci *Ubaldo* fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Varlecchi Settimia fu Cesare, ved. di Bocci Arturo, dom. a Firenze; l'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Varlecchi Settimia.
»	392870	665 —	Bocci *Umberto-Ubaldo* fu Arturo, minore sotto la patria potestà della madre Varlecchi Settimia fu Cesare, ved. Bocci Arturo, dom. a Firenze; l'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Varlecchi Settimia.	
»	392871	225 —		
»	150230	300 —	Figone *Isolina* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Firenze Luigia fu Francesco, ved. di Figone Antonio, dom. a Cucca, frazione del comune di Varese Ligure (Genova).	Figone *Maria-Isolina* fu Antonio, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del concorso a due posti di contabile nel ruolo dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1925, registro 6, Economia nazionale, foglio 260) con il quale veniva bandito il concorso per due posti di contabile (gruppo B, grado 11°) nel ruolo dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria con lo stipendio annuo iniziale del grado di L. 7000 oltre il supplemento di servizio attivo e l'indennità caro-viveri;

Visto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1925 (registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre successivo, registro 7, Economia nazionale, foglio 271) con il quale la scadenza del concorso anzidetto veniva prorogata al 30 novembre 1925;

Ritenuta l'opportunità di dar luogo ad un'altra proroga;

Decreta:

La scadenza del concorso per due posti di contabile nel ruolo dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria, bandito con il citato decreto Ministeriale 27 agosto 1925, è prorogata al 28 febbraio 1926.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1925.

p. Il Ministro: PEGLION.

Proroga del concorso a due posti di assistente presso la Regia stazione chimico-agraria di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1925 (registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre successivo, registro 7, Economia nazionale, foglio 269) con il quale veniva bandito il concorso, per titoli e per esami, per due posti di assistente (gruppo A, grado 10°) presso la Regia stazione chimico-agraria di Roma;

Ritenuta l'opportunità di ammettere al concorso stesso anche i laureati in scienze agrarie;

Decreta:

Art. 1.

La scadenza del concorso per due posti di assistente presso la Regia stazione chimico-agraria di Roma, bandito con il citato decreto Ministeriale 7 ottobre 1925, è prorogata dal 31 dicembre 1925 al 31 gennaio 1926.

Art. 2.

Ferma restando la documentazione richiesta nel ricordato decreto Ministeriale 7 ottobre 1925 sono ammessi a partecipare al concorso stesso, oltre che i laureati in chimica ed in chimica e farmacia, anche i laureati in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1925.

p. Il Ministro: PEGLION.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.